



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862/900142 - Fax 0862/900320 -

Pec: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

ORDINANZA N. 400 DEL 19/10/2017

OGGETTO: SPOSTAMENTO MACERIE NEL SITO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE “CASA DELLA COMUNITÀ DI CAMPOTOSTO”.

PREMESSO che in data 18 gennaio 2017 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato il territorio del Comune di Campotosto;

CONSIDERATO che tali fenomeni hanno reso inagibile la maggior parte degli edifici, mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTA l'ordinanza n. 20 del 08/02/2017 con la quale il Sindaco disponeva di procedere all'esecuzione della demolizione totale dell'immobile sito in Campotosto, distinto in catasto al fg. 26 mappale n. 911, come indicato nella scheda GTS n. 1 del 26/01/2017 a mezzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la relazione descrittiva prodotta da ACIAM s.p.a., ditta incaricata dalla Protezione Civile Regionale con Contratto di appalto relativo alla “Rimozione, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24/08/2016 e 30/10/2016 e 18/01/2017 “ sottoscritta in data 26/09/2017, dell'attività di rimozione macerie nel sito della struttura polivalente “ casa della comunità di Campotosto”, ed inviata alla Regione Abruzzo – Protezione Civile – COR ed alla Regione Abruzzo – Gestione Macerie;

CONSTATATA l'urgenza della rimozione delle macerie di cui sopra per l'inaugurazione della struttura polivalente “Casa della Comunità di Campotosto”, prevista in data 29/10/2017 donata al Comune di Campotosto dall'Associazione Nazionale Alpini

TENUTO CONTO del nulla-osta alla stoccaggio temporaneo delle macerie nella zona dei campi sportivi di Campotosto, comprensivo di ulteriori prescrizioni al fine della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute pubblica, rilasciato dalla Regione Abruzzo, Dipartimento delle Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti;

RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di "Autorità locale di protezione civile";

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

VISTO il vigente piano comunale di protezione civile.

AUTORIZZA

Lo stoccaggio temporaneo delle macerie presenti nella zona della "CASA DELLA COMUNITA' DI CAMPOTOSTO" nell'area dei campi sportivi di Campotosto foglio 27 part. 513, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni presenti sul nulla-osta rilasciato dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione dei Rifiuti.

RAMMENTA

Che l'inosservanza di quanto stabilito nella presente Ordinanza comporta la punibilità ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- che tutti gli organi competenti (Carabinieri, Carabinieri-Forestale) provvedano a far rispettare il presente provvedimento;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Carabinieri stazione di Campotosto;
 - Carabinieri Forestale;
 - ACIAM s.p.a.
 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione dei Rifiuti;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente Locale;

Contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
N° 637 DEL 20 OTT. 2017

IL SINDACO
Ing. Luigi Cannavicci

